

Repertorio n. 4.846

Raccolta n. 2.684

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' DI CAPITALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi.

Il giorno ventotto del mese di maggio

- 28 maggio 2020 -

In Catania, zona Industriale VIII strada n.101, nei locali della società

INTERPORTI.

Innanzi a me dott. Salvatore Sapienza, notaio in Catania,, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone,

è presente:

- l'avv. Torrisi Rosario, nato a Catania il 5 gennaio 1954, codice fiscale TRR RSR 54A05 C351A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.", con sede legale in Catania, Zona Industriale VIII Strada, 101, dove domicilia per la carica, capitale sociale euro 2.556.456, interamente versato, suddiviso in numero 2.556.456 azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese del SUD EST SICILIA 03205100872, numero Rea CT 202908.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria di detta società qui convocata.

A norma del vigente statuto sociale assume la presidenza

dell'assemblea il comparente avvocato Torrisi Rosario il quale
constata e da' atto:

a) che e' stata convocata in prima convocazione il giorno 27 maggio
2020 ore 20,00 ed in seconda convocazione in data 28 maggio 2020,
con inizio alle ore 10, l'assemblea della società, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del capitale sociale da euro 2.556.456 a euro
1.495.499 a copertura delle perdite complessive maturate al 30
novembre 2019 di euro 1.060.957 in ottemperanza della delibera
degli azionisti del 30 aprile 2020;

2. Bilancio preventivo 2020;

3. Comunicazioni all'Amministratore Unico in merito alla sussistenza
o meno della causa di scioglimento della società di cui al punto 2
dell'art. 2484 del c.c. "sopravvenuta impossibilità di raggiungere
l'oggetto sociale" e ai sensi dell'art. 2485 del c.c.;

4. Eventuale "scioglimento e liquidazione della società", e
conseguente nomina liquidatore;

convocazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 14
maggio 2020, a norma di statuto, e che i soci possono intervenire
presso la sede della società e/o collegati con mezzi di comunicazione
a distanza in ottemperanza all'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo
2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che comunque garantiscono
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio
del voto,

b) che la prima convocazione è andata deserta, e che a questa seconda convocazione sono collegati, per deleghe che restano depositate agli atti della società, i soci:

- REGIONE SICILIANA, titolare di 2.293.599 azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna, pari al 89,71800% del capitale sociale, in persona della dott.ssa Anna Lo Cascio

- AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.- AST, titolare di 255.850 azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna, pari al 10,00800% del capitale sociale, in persona di avv.ssa Alessandra Marino

- CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA , titolare di 4.626 azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna, pari a 0,18090% del capitale sociale, in persona del prof. Giuseppe Bulla, soci identificati e legittimati a partecipare alla presente assemblea,

c) che e' presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo quale Amministratore unico;

d) che è presente il collegio sindacale in persona dei sindaci signori: dott.ssa Fallica Concetta - Presidente; avv.ssa Torrisi Daniela - Sindaco effettivo; dott. Maniscalco Giovanni - Sindaco effettivo

e) che non è presente il revisore legale dott. Ronsivalle Antonio Maria Pio, per quanto regolarmente invitato

f) che non vi sono altri organi sociali

g) che è presente in qualità di osservatore il dottor Renato Galliani, consulente della società in materia contabile e fiscale, la cui presenza è ritenuta utile ai fini della presente assemblea.

Alle ore 10,40, il Presidente dichiara, pertanto l'odierna assemblea regolarmente convocata e costituita in seconda convocazione e, quindi in condizione di poter validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Io notaio, incaricato di redigere il verbale, do atto di quanto segue.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama la delibera adottata all'unanimità dall'assemblea ordinaria della società, in data 30 aprile 2020 e precisamente:

- approvazione situazione patrimoniale al 30 novembre 2019;
 - riduzione del capitale sociale da euro 2.556.456 a euro 1.495.499 a copertura delle perdite complessive maturate al 30 novembre 2019 di euro 1.060.957 da effettuare con apposita assemblea straordinaria da convocare senza indugio;
- e chiede ai soci di deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale per le dette perdite, in ottemperanza a quanto deliberato in data 30 aprile 2020

Il dott. Galliani, in merito alla situazione patrimoniale infraannuale al 30 novembre 2019, approvata nella richiamata delibera al 30 aprile 2020, ed alla sua legittimità in considerazione che è anteriore di 180 giorni dalla data odierna, e non 120 giorni, ricorda la massima di diritto societario del Consiglio Notarile di Milano, che qui si riporta "Si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., assunta sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto

alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.), fermo restando l'obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata"

L'AST richiede l'aggiornamento della situazione patrimoniale al 30 aprile 2020.

Il dott. Galliani dichiara che deve essere ritenuta legittima la situazione patrimoniale al 30 novembre 2019, per i motivi sopra esposti, e che verrà portato in assemblea il bilancio di previsione del 2020, unitamente all'approvazione del bilancio del 2019.

Inoltre, dichiara che l'Assessorato alle Infrastrutture della REGIONE SICILIANA in audizione, ha comunicato che sarà finanziato un contratto di servizio, e sarà eseguito un versamento in conto aumento di capitale, con un contributo complessivo di circa 800.000 euro.

Ed anticipa che nel bilancio di previsione del 2020 sarà previsto un utile di 100.000 euro, e che il bilancio consuntivo al 2019 comporterà una perdita di circa 70.000 euro.

Si apre una discussione sul bilancio di previsione

Il Collegio sindacale concorda sulla legittimità della situazione patrimoniale al 30 novembre 2019

Il prof. Bulla, delegato della CAMERA DI COMMERCIO SUD EST SICILIA, concorda sulla legittimità della situazione patrimoniale al 30

novembre 2019.

L'assemblea approva con il voto favorevole della REGIONE SICILIANA e della Camera di commercio SUD EST SICILIA

La delegata dell'AST si astiene dal voto, dichiarando di non essere sufficientemente informata.

Il Presidente avvocato Torrisi, premettendo che l'AST è del tutto assente durante l'intero arco dell'esercizio annuale senza manifestare alcuna interlocuzione, stigmatizza che l'Ast intervenga in assemblea sistematicamente tramite delegati muniti di poteri molto limitati, e chiede alla delegata dell'AST di riferire agli Organi Amministrativi competenti la necessità che l'AST sia presente, alle prossime assemblee, con l'Amministratore e Legale rappresentante, e non con delegati, anche per avviare un colloquio di collaborazione e per poter interloquire direttamente con gli Organi Amministrativi

Critica anche il conferimento di delega con poteri limitati ai propri rappresentanti

Si passa al secondo punto dell'ODG

La REGIONE SICILIA dichiara che questo punto non può essere trattato perchè, nella normativa vigente, la Società deve presentare alla RAGIONERIA GENERALE della Regione gli obiettivi gestionali, entro il 31 ottobre di ogni anno

Quindi il bilancio di previsione non è legittimo, e non può essere trattato in questa sede

Il Collegio Sindacale prende atto; il sindaco dott. Maniscalco ritiene invece che portare il bilancio di previsione in assemblea è legittimo.

pur non criticando le dichiarazioni della REGIONE SICILIA

Il dott. Galliani dichiara che la SOCIETA' invierà il bilancio di previsione alla Assessorato della REGIONE SICILIA, per una loro valutazione.

Nel caso di approvazione dell'Assessorato, non sarà necessaria una approvazione assembleare

LA REGIONE SICILIA ribadisce la sua posizione

Il dott. Galliani spiega i motivi del mancato rispetto del termine del 31 ottobre

Il Presidente condivide quanto in precedenza detto a favore della legittimità del bilancio di previsione, ed esprime riserve sulla posizione della REGIONE SICILIA, ed afferma infatti che il bilancio di previsione può essere trasmesso ai soci, anche in sede assembleare, e sostiene l'opinione che il bilancio di previsione può essere ricompreso nella relazione degli amministratori al bilancio d'esercizio.

La REGIONE SICILIA ritiene che vi è l'obbligo del "controllo analogo", obbligo che nasce dall'anno 2017, in forza del contratto di servizio di quell'anno

Sul secondo punto all'ODG, l'assemblea lo ritiene non trattabile per le dette motivazioni, con voto all'unanimità.

Per il terzo e quarto punto all'o.d.g., il Presidente dichiara che la questione deve ritenersi superata per il prossimo contributo della REGIONE SICILIA, di cui sopra, e che la continuità aziendale può ritenersi assicurata dai contratti in essere e dalle attività in

svolgimento.

La REGIONE SICILIA prende atto di tali dichiarazioni

Il collegio sindacale prende atto

l'AST prende atto

La Camera di Commercio SUD EST SICILIA prende atto

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,25

Al presente verbale si allega sotto la lettera "A" lo statuto, per come variato dalla superiore delibera, della cui lettura il comparente mi dispensa

Risulta modificato l'articolo 5, a seguito della deliberata di riduzione del capitale sociale per perdite.

Fermo il numero il numero delle azioni in 2.556.456, si riduce il valore nominale di ciascuna azione da 1 (uno) euro ad euro

0,58498914 (zero virgola cinquantottomilioniquattrocentonovantottomilanovecentoquattordici)

Richiesto io notaio, ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente il quale, da me notaio interpellato dichiara di approvarlo, ritenendolo conforme a verità e alla propria volontà

Scritto da me notaio, consta di otto fogli, scritti su otto pagine si qui

Sottoscritto alle ore dodici e trenta

Firmato: Torrisi Rosario n.q. - Salvatore Sapienza notaio

Registrato a Catania il giorno 16 giugno 2020 al n. 14679 serie 1 T

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 4.846

RACCOLTA N. 2.684

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO DELLA
SOCIETA'

ARTICOLO 1 (Denominazione sociale)

E' costituita una società per azioni denominata:

"Società degli Interporti Siciliani S.p.A." retta dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 (Sede)

La società ha sede legale in Catania.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite e soppresse unità di business, unità operative, sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze ed agenzie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ARTICOLO 3 (Durata)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4 (Oggetto)

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione e la gestione di un interporto in Catania, così come definito dalla legge quattro agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni. L'insediamento dovrà essere localizzato

prevalentemente su aree pubbliche o di Enti di pubblico interesse (Comune, FS S.p.A., etc), anche rivalutando strutture ferroviarie esistenti ed in via di dismissione. Nel caso non esistessero aree idonee, le proposte dovranno essere debitamente avanzate agli Organi aventi potestà urbanistica.

b) la realizzazione e la gestione di un interporto in Termini Imerese, così come definito dalla legge quattro agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni. L'insediamento dovrà essere localizzato prevalentemente su aree pubbliche o di Enti di pubblico interesse (ASI, Comune, FS S.p.A., etc), anche rivalutando strutture ferroviarie esistenti ed in via di dismissione.

Nel caso non esistessero aree idonee, le proposte dovranno essere debitamente avanzate agli Organi aventi potestà urbanistica.

c) la realizzazione e la gestione di altri interporti, autoporti, autoparchi, centri merci, piattaforme logistiche etc.

d) la promozione, l'attuazione e la gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto delle merci, compresi il sistema logistico e qualsiasi altra attività comunque strumentale, complementare o connessa;

e) la gestione e la prestazione di servizi, a favore anche di terzi, connessi alle attività di realizzazione e di gestione delle infrastrutture di cui al punto c.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita in forma diretta e/o per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione. Per quanto riguarda la

gestione, la società provvederà ad individuare i soggetti gestori attraverso procedure ad evidenza pubblica.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazione di servizi comunque utili o necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale.

- assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio oggetto sociale.

E', comunque, espressamente escluso l'esercizio di ogni attività riservata, ai sensi delle Leggi 1/1991 e 197/1991 e del Decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni od integrazioni.

TITOLO II

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 (Capitale)

Il capitale sociale è di Euro 1.495.499
(unmilionequattrocentonovantacinquemilaquattrocentonovantanove)

ed è suddiviso in numero 2.556.456
(duemilionicinquecentocinquantaseimilaquattrocentocinquantasei)

azioni del valore nominale di Euro 0,58498914 (zero virgola
cinqtantottomilioni quattrocentonovantottomilanovecentoquattordici)

ciascuna.

La partecipazione alla compagine sociale dovrà avvenire in coerenza

e nel rispetto delle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.

ARTICOLO 6 (Aumento del capitale)

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzioni agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'art. 2441 Codice Civile.

Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Codice Civile.

ARTICOLO 7 (Azioni)

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 Codice Civile. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della Legge e dello Statuto. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore Unico.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea all'atto della delibera di aumento di capitale sociale, fermo, comunque, restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità, che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci; in mancanza di apposita delibera i finanziamenti debbono intendersi come infruttiferi.

Art. 7 bis (Strumenti finanziari)

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8 (Obbligazioni)

La società può emettere, obbligazioni ordinarie, anche convertibili in azioni, con o senza garanzia ipotecaria sui beni sociali, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli artt.2410 e seguenti del c.c.

Art. 8 bis (Patrimoni destinati)

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 9 (Cessione Azioni)

Se un socio intende vendere in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.

all'Amministratore Unico, indicando il numero delle azioni poste in vendita, il loro prezzo e le condizioni di pagamento.

L'Amministratore Unico provvederà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a pubblicizzare mediante raccomandata a.r. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro soci (ovvero mediante pubblicazione su uno o più dei giornali a diffusione nazionale e/o regionale) l'offerta in modo che tutti gli altri.

Soci possano esercitare il diritto di prelazione.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, devono entro sessanta giorni dalla pubblicazione, comunicare a loro volta, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Organo Amministrativo, le loro intenzioni, ed in modo particolare se intendono procedere all'acquisto, anche delle azioni spettanti ai soci che non esercitano il diritto di prelazione.

Qualora non venisse esercitato il diritto di prelazione per l'intero ammontare delle azioni che si intende cedere, il socio venditore potrà procedere alla vendita anche a terzi non soci.

Il trasferimento delle azioni a non soci è sottoposto ai sensi dell'art.

2355 c.c. alle seguenti condizioni:

a) L'acquirente o cessionario non deve essersi mai trovato in alcuna delle situazioni che ai sensi della legislazione antimafia comporterebbe la decadenza di licenze o autorizzazioni amministrative.

b) L'acquirente o cessionario deve apparire in grado di fornire alla società un supporto tecnologico, finanziario o commerciale di entità

significativa.

c) L'acquirente o cessionario non deve trovarsi in situazione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società.

d) In conformità agli obiettivi ed ai principi di cui all'art.4 del presente Statuto, nei confronti di soggetti esterni che avvanzeranno richiesta di acquisto, verrà effettuato presso la Prefettura di Catania apposito atto ricognitivo in ordine alla affidabilità degli stessi, facendo ricorso ai mezzi di accertamento attribuiti dalla vigente normativa antimafia alla competenza del Prefetto, anche nella sua qualità di responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, al quale verrà avanzata formale richiesta da parte dell'Ente e/o degli Enti pubblici o Società partecipate da Enti Pubblici interessati. Quanto sopra al fine di verificare l'esistenza di fatti, condizioni e di ogni altro elemento che avvalorino il convincimento della sussistenza di condizionamenti diretti o indiretti di tipo mafioso. In presenza di fatti, ovvero indicazioni, che provino i suddetti condizionamenti acclamati come sopra, l'Ente pubblico socio comunicherà i risultati dell'accertamento all'Amministratore Unico per il conseguenziale diniego della cessione della quota azionaria.

L'accertamento e la valutazione della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministratore Unico che provvede con apposita delibera. La deliberazione, se negativa, dovrà contenere i motivi del rifiuto.

Qualsiasi trasferimento a terzi non soci di azioni o di diritti senza il rispetto delle regole di cui al presente articolo, sarà nullo ed

inefficace nei confronti della società.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale.

ARTICOLO 9 bis (Unico socio)

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'amministratore unico ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'amministratore unico devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 9ter (Soggezione ad attività di direzione e controllo)

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 (Assemblea)

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata ogni altra volta che l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ARTICOLO 11 (Materie riservate all'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) provvede alla nomina dell'Amministratore Unico;
- 3) nomina i membri del Collegio Sindacale;

4) determina il compenso dell'Amministratore Unico e dei Sindaci;

5) approva i programmi annuali e pluriennali della società;

6) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico, nonché sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci.

ARTICOLO 12.(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2366 Codice Civile o mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax con espressa conferma da parte del destinatario, ecc. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 13.(Partecipazione alle assemblee)

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa e che nei termini di legge abbiano provveduto a

depositare i certificati azionari nelle casse sociali o presso le altre casse indicate nell'avviso di convocazione.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, il tutto nei limiti e con osservanza dell'articolo 2372 Codice Civile. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 14 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza di questi, dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, da soggetto designato a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, su proposta del presidente, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ARTICOLO 15 (Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente ed avente diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le nomine degli amministratori si seguono le norme previste dall'articolo 16. Per le modifiche che riguardano gli articoli 15 e 16

dello Statuto sociale l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico si provvede alla sostituzione secondo le norme del Codice Civile, tenuto conto della designazione iniziale;

L'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente del Collegio Sindacale per la nomina dello stesso.

L'Amministratore Unico deve possedere provata capacità nel campo professionale, economico, produttivo e dei trasporti e non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1 comma primo della legge diciotto gennaio 1992 n. 16.

ARTICOLO 17 (Amministratore Unico)

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico il quale è rieleggibile.

L'Amministratore Unico nomina un segretario per la Verbalizzazione delle sedute deliberanti.

ARTICOLO 18 (Poteri dell'Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

L'Amministratore Unico può nominare consulenti ed anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi chiamando a farne parte anche persone estranee all'Organo Amministrativo.

Il provvedimento di costituzione dei comitati ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 19 (Rappresentanza della società)

All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza e la firma della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

L'Amministratore Unico potrà delegare di volta in volta ad altri la rappresentanza della Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società.

ARTICOLO 20 (Compensi dell'Amministratore Unico)

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 21 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 2409 bis III comma del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita, altresì, il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis I e II comma del Codice Civile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto. Al Collegio Sindacale possono essere attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del comma 4bis dell'art. 6 del D.lgs 231/2001.

ARTICOLO 22 (Revisore Contabile)

La revisione legale dei conti sulla società è effettuata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al revisore contabile o alla società di revisione spetta, in ogni caso, il compito di verificare, con periodicità almeno trimestrale, la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il revisore contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio d'esercizio e sono rieleggibili.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VI

CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 23

Per i compiti attribuiti alla Società dalle vigenti normative, la stessa è tenuta - ai sensi del combinato disposto dell'art.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e art.16 del D.Lgs. 18 agosto 2016 n.175 e successive modifiche e integrazioni - a soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o gli Enti Pubblici soci, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Si realizza un controllo analogo quando gli Enti Pubblici soci esercitano un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società.

b) oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essi affidati dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.2409 C.C. e dell'art.15 del D.Lgs.175/2016. Si applicano a tal proposito correttivi di cui ai commi 5 e 6 del citato D.Lgs.

c) la Società non può in alcun modo essere partecipata direttamente da capitali privati ad eccezione di quanto previsto alla lettera c

dell'art.5 del D.Lgs.50/2016.

TITOLO VII

PARITÀ DI GENERE

ARTICOLO 24

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 26 (Destinazione degli utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili come segue:

a) il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il novantacinque per cento (95%) secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore Unico.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 27 (Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di cessazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, fatte salve le necessità per far fronte alle eventuali pendenze con terzi e con i soci relativamente agli apporti dagli stessi effettuati, la proprietà delle infrastrutture residue della società sarà devoluta ai soggetti pubblici che hanno finanziato le infrastrutture stesse.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Il soggetto deputato alla nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

ARTICOLO 29 (Rinvio alla legge)

Per ogni altro rapporto sociale e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

ARTICOLO 30 (Disciplina dei finanziamenti)

La società provvederà ad evidenziare separatamente, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci e nei documenti contabili, le attività e le passività, i risultati di gestione ed i finanziamenti ottenuti relativamente ai diversi interventi territoriali realizzati o da realizzare.

In particolare, ferma restando la destinazione dei finanziamenti che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. dovesse nel corso del tempo ottenere con riguardo a specifici interventi, come previsti dalle leggi di settore, i finanziamenti ottenuti dalla Società Interporto Catania S.p.A. sino alla data del 31 dicembre 2003 restano vincolati alla realizzazione degli interventi relativi all'interporto in Catania.

Firmato: Torrisi Rosario n.q. - Salvatore Sapienza notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A

ORIGINALE CARTACEO

Art. 23 – comma 3 – D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – art. 68 ter legge 16

febbraio 1913 n. 89

Certifico io sottoscritto dott. Salvatore Sapienza, Notaio in Catania,
iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e
Caltagirone, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 15 settembre 2020
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente
copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale cartaceo conservato nei miei rogiti

File firmato digitalmente dal Notaio Salvatore Sapienza

Salvatore Sapienza notaio



Firmato digitalmente da SALVATORE
SAPIENZA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CATANIA E
CALTAGIRONE:80010700872